



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 1116 del 16-11-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESENTATO DA EDILIZIA SAMUEL S.R.L. PROT. 50783/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 114
Proposta del settore n. 271*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che la società Edilizia Samuel S.r.l. con sede in Quarrata (PT) via Selva Bassa n. 50 C.F. e P.IVA 00389500471, in persona dell'amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore Bruno Ferrari, ha presentato dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricorso in riassunzione ex art. 143 R.D. 1775/1933 e art. 11 c.p.a. per l'annullamento della nota 21/3/2018, notificata in data 11/4/2018 di diniego di condono edilizio di locale ad un piano fuori terra destinato a deposito artigianale di proprietà della stessa;
- che il ricorso è stato notificato all'Amministrazione, da parte dell'Avvocato del ricorrente, con prot. n. 50783 del 2/11/2021;
- con atto G.C. n. 136 del 15/11/2021 è stato deliberato di resistere in giudizio dando mandato al sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali di procedere al conferimento dell'incarico a legale esterno;

CONSIDERATO CHE

- la stessa società Edilizia Samuel S.r.l. con nota prot. 30621 del 26/06/2017 ha notificato a questa Amministrazione ricorso al TAR Toscana per l'annullamento dell'ordinanza n. 18301 del 22/04/2017 di demolizione opere abusive eseguite in assenza di permesso a costruire;
- che con D.G.C. n. 99/2017 l'Amministrazione ha deliberato per la resistenza in giudizio avverso tale ricorso, incaricando, con Determinazione n. 846/2017, l'avvocato Giovanni Genta, con studio in Via della Robbia n. 66, 50125 Firenze – P.IVA 06529110485;
- che gli immobili oggetto dei due separati ricorsi sono adiacenti fra loro, facendo parte di un ampio complesso edilizio di proprietà della soc. Edilizia Samuel S.r.l., ubicato fra via Montalbano e via Marconi; .

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;
- che l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. prevede l'affidamento diretto, per servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di Euro 139.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute

peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;
- b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;
- c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

CONSIDERATO CHE nel ricorso presentato dalla Società Edilizia Samuel S.r.l. prot. 30621/2021 viene indicato come termine di comparizione e costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il giorno 1 dicembre 2021;

PRESO ATTO:

- che in accordo con il Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo, competente per materia, si è individuato nell'Avvocato Giovanni Genta, con studio in Via della Robbia n. 26, 50125 Firenze, il legale cui affidare l'attività in oggetto;
- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;
- che il legale con comunicazione prot. n. 51995 del 9/11/2021 ha presentato un preventivo di € 3.831,65 al lordo degli oneri per la difesa in giudizio;

CONSIDERATO:

- si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e che verrà aggiornata;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge n. 145/2018;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 192 del 14/12/2010, sono state approvate, ai sensi del c. 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;
- ai sensi del D.L. n. 187/2010, si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z2533D21ED**;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la determinazione del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1229 del 28/12/2020 di Costituzione, pesatura e conferimento della posizione organizzativa relativa al servizio Affari Generali ed Attività Negoziali dall'01/01/2021 al 31/12/2021;
- l'atto prot. n. 30414 del 30/06/2021, a firma del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo, di delega di funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali fino al 31/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di affidare in via diretta all'avvocato Giovanni Genta, con studio in Via della Robbia n. 66, 50125 Firenze – P.IVA 06529110485 Cod. Fisc. GNTGNN65B07D612M, la difesa in giudizio

avanti al ricorso dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ricorso in riassunzione ex art. 143 R.D. 1775/1933 e art. 11 c.p.a., per l'annullamento della nota 21/3/2018, notificata in data 11/4/2018 di diniego di condono edilizio di locale ad un piano fuori terra destinato a deposito artigianale di proprietà della stessa.

2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € 3.831,65=, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2021;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;

5. di dare atto:

- che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è **Z2533D21ED**;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giornidalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

10. si da altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

Data
15-11-2021

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA